



Dal loro Sacrificio il Riscatto dello Stato

Mafia: SIULP si costituisce parte civile per strage Capaci

La Segreteria Nazionale del SIULP, con atto formale depositato al tribunale di Caltanissetta lo scorso 23 maggio 2014, si è formalmente costituita parte civile nell'ambito del procedimento penale n. 1/2014 della Corte d'Assise – RGNR 8/2006, relativo alla strage di Capaci.

Il processo in parola, che vede imputati Cosimo Lo Nigro; Salvatore Madonia; Giorgio Pizzo; Vittorio Tutino e Lorenzo Tinnirello, dovrà fare luce sulla strage di Capaci del 23 maggio 1992 in cui hanno atrocemente perso la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta Antonio Montinario, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Alla decisione di costituirci parte civile al processo, accolta dal Tribunale di Caltanissetta nel corso della prima udienza del processo di revisione – afferma Felice Romano Segretario Generale del SIULP – ha contribuito fortemente la ferma volontà di arrivare a quella verità che ha tragicamente

FLASH nr. 22 - 2014

- MAFIA: il Siulp si costituisce parte civile
- Imu 2014. Escluso pagamento per appartenenti alle FF.AA. e FF.PP.
- Dispensa dal servizio per difetto dei requisiti psicoattitudinali e diritto a pensione
- Risarcimento del danno derivante da provvedimenti emessi dalla PA
- Misura del congedo ordinario per gli ex militari transitati in Polizia
- 4 giugno riunione della Comm. Pari Opportunità
- Tutela igienico-sanitaria per la salute degli operatoti di Polizia impiegati in servizi di accoglienza, trasferimento ed accompagnamento di cittadini extracomunitari migranti.
- Reparti volo: rischi esposizione amianto.



rappresentato una pagina buia nella storia del nostro Paese e che, ancora oggi a distanza di 22 anni, ci ha indotto il nostro inequivocabile dovere di fare luce su quell'episodio per giustizia verso i nostri colleghi barbaramente trucidati dalla mafia e a salvaguardia dei diritti di tutti gli operatori di Polizia che ancora oggi si sacrificano in ogni angolo del Paese.

Il SIULP quale parte civile nel corso del processo di revisione sarà rappresentato dall'Avv.to Santangelo Maria Anna del Foro di Palermo.



Lanci di agenzia

MAFIA: SIULP SI COSTITUISCE PARTE CIVILE A PROCESSO STRAGE CAPACI

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Siulp si costituisce parte civile al processo per la strage Capaci.

"Alla decisione di costituirci parte civile al processo, accolta dal Tribunale di Caltanissetta nel corso della prima udienza del processo di revisione – afferma in una nota Felice Romano, segretario generale del Siulp – ha contribuito fortemente la ferma volontà di arrivare a quella verità che ha tragicamente rappresentato una pagina buia nella storia del nostro Paese e che, ancora oggi a distanza di 22 anni, ci ha indotto il nostro inequivocabile dovere di fare luce su quell'episodio per giustizia verso i nostri colleghi barbaramente trucidati dalla mafia e a salvaguardia dei diritti di tutti gli operatori di Polizia che ancora oggi si sacrificano in ogni angolo del Paese".

Il Siulp sarà rappresentato dall'avvocato Maria Anna Santangelo del foro di Palermo.



La violenza di genere e il triangolo perverso: atti persecutori, vittima e carnefice

Aspetti clinico-investigativi e aspetti storico-giuridici

Segnaliamo l'evento organizzato dalla Link Campus Catania

30-31 maggio 2014

Link Campus Catania

Sala convegni LCU Catania

Ulteriori informazioni sul nostro sito www.siulp.it



Imu 2014. Escluso pagamento per appartenenti alle FF.AA. e FF.PP.



La legge di Stabilità 2014 è intervenuta sulle tasse riferite agli immobili. Analizziamo le novità in materia di Imposta municipale propria.

A cura di Stefano Setti Pubblicato sul Canale Fisco e Tasse il 19 maggio 2014

Imu 2014 per l'abitazione principale

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze a eccezione delle abitazioni "di lusso" (censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9). NB: il Comune con proprio regolamento può assimilare all' "abitazione principale" l'unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
- posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
- concessa in comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado" (genitori figli) che la utilizzano come "abitazione principale" per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente 500 euro, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un Isee non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.

NB: per le abitazioni principali "di lusso" anche per il 2014 continua a trovare applicazione la detrazione di Euro 200. Invece, è stato soppresso il riferimento alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale.

Immobili esclusi dal pagamento dell'Imu dal 2014

Dal 2014 sono esclusi dall'applicazione dell'Imu:

- o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- o un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- o la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- o i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Nuovo moltiplicatore Imu per i terreni agricoli

A decorrere dall'anno 2014, il coefficiente moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero da imprenditori agricoli professionali (c.d. IAP) iscritti nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75.

Deducibilità dell'Imu

È stata prevista la parziale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Invece, ai fini Irap, l'Imu rimane indeducibile, a prescindere dalla tipologia dell'immobile. Già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, il reddito degli



immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale, assoggettati ad Imu, è tassato ai fini Irpef e relative addizionali nella misura del 50%.

NB: L'Imu degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

- 30%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013;
- 20%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

Enti non commerciali

In merito agli enti non commerciali è stato stabilito che per il pagamento devono utilizzare esclusivamente il modello F24.

NB: al riguardo si precisa che il pagamento va effettuato in tre rate, di cui:

- le prime due, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente, rispettivamente entro il 16.6 e il 16.12;
- la terza, a conquaglio, entro il 16.6 dell'anno successivo.

Inoltre, gli enti non commerciali dovranno presentare la dichiarazione Imu:

- esclusivamente in via telematica;
- secondo le modalità stabilite con un apposito decreto ministeriale. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno 2013 dovrà essere presentata anche la dichiarazione relativa all'anno 2012.

Modalità di versamento dell'Imu

Anche per gli anni successivi al 2014 vi è la soppressione della quota di Imu riservata allo Stato, ad eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato con l'aliquota dello 0,76%.

La possibilità per i Comuni di aumentare sino all'1,06% l'aliquota IMU dei suddetti immobili, il maggior gettito (oltre lo 0,76%) è destinato al Comune.

Eventuali errori effettuati per i versamenti Imu

- A decorrere dall'anno 2012, il contribuente che abbia effettuato il versamento dell'Imu per un importo superiore a quando dovuto deve presentare al Comune l'istanza di rimborso. Il Comune provvede: alla restituzione della quota di propria spettanza; a segnalare al ministero dell'Economia e delle Finanze e al ministero dell'Interno la quota da rimborsare a carico dell'Erario.
- A decorrere dall'anno 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il versamento dell'Imu ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per riversare al Comune competente le somme indebitamente percepite.
- A decorrere dall'anno 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di Imu spettante invece al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al ministero dell'Economia e delle Finanze e al ministero dell'Interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni. Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune.
- In caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno 2013, non saranno applicate sanzioni qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell'Imu dovuta per il 2014.

Dispensa dal servizio per difetto dei requisiti psico-attitudinali e diritto a



pensione

Un collega cessato dal servizio per inidoneità attitudinale con 21 anni di servizio effettivo, ci chiede chiarimenti in ordine al proprio diritto al trattamento pensionistico con riferimento alla circolare n. 6 del 23.03.2005 INPDAP che equipara l'inidoneità attitudinale ai servizi di Polizia alla dispensa dal servizio per motivi di salute.

Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che svolgono funzioni di polizia, devono risultare in possesso di requisiti psicofisici e attitudinali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno (articolo 25, comma 2, della legge n. 121/1981).

Nell'ipotesi in cui detto personale cessi dal servizio per carenza dei suddetti requisiti, si applicano le medesime disposizioni vigenti per il personale dispensato dal servizio.

Il personale della Polizia di Stato dispensato dal servizio per qualsiasi causa ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52, comma 1, del DPR n. 1092/1973).

Di conseguenza, nel caso prospettato, in conseguenza della dispensa per difetto dei requisiti psicofisici e attitudinali, con 21 anni di servizio effettivo, si ha diritto all'assegno pensionistico.

Si rende opportuno precisare che in base all'articolo 40, comma 1, del DPR n. 1092/73, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

Ricordiamo che è possibile ottenere, attraverso il nostro servizio pensioni, il calcolo dell' assegno pensionistico, e dell'indennità di buonuscita.

All'uopo, occorrerà inviare all'indirizzo e-mail: pensioni@siulp.it la seguente documentazione:

- data di assunzione in servizio
- anni ricongiunti o da ricongiungere
- periodi di servizio svolti in zone doganali terrestri
- ultimo statino paga
- anni riscattati ai fini della buonuscita
- causa di servizio riconosciuta
- eventualmente il recapito telefonico



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga. Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it



Risarcimento del danno derivante da provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione

Alcuni colleghi ci chiedono spesso se ed entro quali termini sia possibile ipotizzare la risarcibilità di un danno derivante da provvedimenti illegittimi emessi dalla Pubblica Amministrazione.

Una completa esposizione dei principi, elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Cassazione, in materia di risarcimento del danno da illecita attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione, è contenuta nella recentissima sentenza n. 02195/2014 del 28/04/2014 del Consiglio di Stato, che ha confermato il giudizio di primo grado (TAR Lombardia - Milano - Sezione IV, n. 97 del 16 gennaio 2009).

Li riassumiamo in breve:

- 1. Il danno da illecito provvedimentale rientra nello schema della responsabilità extra contrattuale, disciplinata dall'art. 2043 c.c.; conseguentemente, per accedere alla tutela è indispensabile, ancorché non sufficiente, che l'interesse legittimo o il diritto soggettivo sia stato leso da un provvedimento (o da comportamento) illegittimo dell'amministrazione reso nell'esplicazione (o nell'inerzia) di una funzione pubblica e la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale della situazione soggettiva e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedimentali puri, delle mere aspettative, dei ritardi procedimentali, o degli interessi contra legem;
- L'onere di provare la presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale (condotta, evento, nesso di causalità, antigiuridicità, colpevolezza), grava sulla parte danneggiata che abbia visto riconosciuto l'illegittimo esercizio della funzione pubblica;
- 3. In sede di accertamento della colpevolezza nell'esercizio della funzione pubblica, l'acclarata illegittimità del provvedimento amministrativo, integra, ai sensi degli artt. 2727 e 2729, co. 1, c.c., il fatto costitutivo di una presunzione semplice in ordine alla sussistenza della colpa in capo all'amministrazione; ne consegue che spetta a quest'ultima dimostrare la scusabilità dell'errore per la presenza, ad esempio, di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma (o di improvvisi revirement da parte delle Corti supreme), di oscurità oggettiva del quadro normativo (anche a causa della formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore), di rilevante complessità del fatto, della influenza determinante dei comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da successiva declaratoria di incostituzionalità della norma applicata dall'amministrazione;
- 4. Ai fini del riscontro del nesso di causalità nell'ambito della responsabilità extra contrattuale da cattivo esercizio della funzione pubblica, si deve muovere dall'applicazione dei principî penalistici, di cui agli art. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta che risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.



Secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale; in quest'ottica, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili.

Ovviamente occorre considerare che nell'accertamento del nesso causale in materia civile ed amministrativa, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio.

Pertanto, la responsabilità dell'Amministrazione può essere affermata dal giudice anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire un'assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

5. Il danno - inteso sia come danno evento che come danno conseguenza - e la sua quantificazione devono essere oggetto, da parte dell'attore, di un rigoroso onere allegatorio, potendosi ammettere il ricorso alla prova per presunzioni, solo in relazione ai danni non patrimoniali, secondo il principio che il danno risarcibile viene identificato con la differenza fra la situazione patrimoniale complessiva del danneggiato a seguito dell'illecito e la situazione patrimoniale che si sarebbe determinata in mancanza dell'illecito.

.....

Misura del congedo ordinario per gli ex militari transitati in Polizia

Un collega assunto nella Polizia di Stato nel 1999 col primo concorso che prevedeva il transito dalla Forze Armate in Polizia, ci chiede chiarimenti e riferimenti normativi in relazione alla misura del congedo ordinario spettante.

Al riguardo, l'articolo 11 del D.P.R. 170/2007 prevede che ai fini della maturazione del congedo ordinario aggiuntivo spettante al personale con oltre 15 e 25 anni di servizio, si considera anche il servizio prestato presso le Forze Annate, nonché quello prestato presso il soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Inoltre, in relazione al significato dell'espressione "servizio prestato presso le forze armate", si è espressa la commissione paritetica per la risoluzione delle controversie contrattuali di cui all'articolo 29 del DPR 164/2002. Detta Commissione, nella riunione del giorno 9.4.08 ha ritenuto che la disposizione vada interpretata nel senso di riconoscere anche il servizio militare di leva obbligatoria utile ai fini della maturazione del congedo ordinario aggiuntivo di cui al comma 2 dell'articolo 14 del D.P.R. 395/95.

I riferimenti citati sono visionabili sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it

Commissione Pari Opportunità

La prossima riunione della Commissione per le Pari Opportunità è stata convocata per il prossimo 4 giugno 2014.

Alla riunione per il SIULP parteciperà Angelamaria Lagnese e Laura Galtieri L'agenda dei lavori prevede:

- 1. Elaborazione dati questionari situazione personale femminile Polizia di Stato
- 2. Comunicazioni



Tutela igienico-sanitaria per la salute degli operatoti di Polizia impiegati in servizi di accoglienza, trasferimento ed accompagnamento di cittadini extracomunitari migranti.



Con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale, n. 7.13/284/2014/f.r. del 14 aprile u.s., concernente l'oggetto, la Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato, con circolare trasmessa agli Uffici competenti, quanto segue.

E' stato preliminarmente osservato che le procedure volte all'accertamento delle condizioni di salute dei cittadini extracomunitari, all'atto dell'accoglienza presso i centri residenziali e dei trasferimenti sul territorio nazionale ed extranazionale, sono di specifica competenza dei sanitari degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)

e della Croce Rossa Italiana.

In ogni caso è stato sottolineato che esiste attualmente uno specifico protocollo operativo per la sorveglianza sindromica dei soggetti migranti che prevede, già al momento dello sbarco ed in relazione a quadri sintomatologici ben codificati (Ministero della Salute - DGPREV/V/8636 del 7 aprile 2011), l'attivazione di uno stretto monitoraggio clinico-epidemiologico dei casi sospetti, tali da consentire, tempestivamente, il riconoscimento di eventuali malattie infettive diffusive a carico degli ospiti stranieri. Oltre alle indispensabili misure di sanità individuale (cura dei singoli soggetti affetti), il riscontro di un caso prevede una specifica segnalazione alle autorità competenti e l'adozione di specifiche misure di sanità pubblica consistenti nell'identificazione di quanti siano venuti a contatto con gli ammalati, nella valutazione della reale entità del rischio di contagio, nell'adozione di specifici protocolli di sorveglianza sanitaria e nell'eventuale trattamento profilattico degli esposti. Dette procedure implicano comunque la tempestiva informazione degli uffici che abbiano competenza giuridica sui dipendenti della Polizia di Stato esposti al rischio di contagio e, quindi, degli uffici sanitari periferici della Polizia di Stato, per le successive valutazioni epidemiologiche e gli eventuali interventi di carattere terapeutico e profilattico che dovessero rendersi necessari (essenzialmente le procedure standardizzate di sorveglianza sanitaria post-esposizione, abitualmente eseguite presso i suddetti uffici al momento della segnalazione del caso a rischio).

In relazione, invece ai comportamenti da seguire nel corso di operazioni di assistenza, trasferimento e rimpatrio di cittadini extracomunitari migranti, la Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato di avere già predisposto e divulgato nel 2011 un vademecum informativo sui rischi da esposizione ad agenti biologici (peraltro trasmesso a tutte le OO.SS. con nota di questo Ufficio 557/RS/39/1/2174 del 24.11.2011), in cui vengono illustrati i rischi da esposizione ad agenti biologici, le misure di prevenzione, le procedure da adottare successivamente ad esposizioni accidentali.

Viene altresì, raccomandato, in tutti i casi in cui non vengano fornite specifiche indicazioni da parte delle autorità sanitarie competenti circa lo stato di salute dei cittadini extracomunitari, il rispetto scrupoloso, da parte degli operatori, delle basilari misure d'igiene della persona (fra cui il frequente lavaggio delle mani o, nella impossibilità, il ricorso all'uso di soluzioni disinfettanti topiche in gel o prodotti similari) e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (guanti in lattice ed all'occorrenza mascherine facciali), da impiegare nei casi che richiedano contatti



ravvicinati con i soggetti assistiti.

A tal fine la Direzione Centrale di Sanità provvede regolarmente al rifornimento dei descritti presi di carattere sanitario, sensibilizzando i coordinamenti sanitari e gli uffici territorialmente competenti sulla necessità di dare tempestiva segnalazione delle eventuali carenze nella disponibilità degli stessi.

Con riferimento, infine, al recente allarmismo prodotto dalla diffusione di notizie giornalistiche relative al virus ebola, è stato evidenziato che le caratteristiche epidemiologiche della malattia (periodo di incubazione relativamente breve, compreso fra 2 e 21 giorni) e le modalità di effettuazione dei viaggi da parte dei migranti (con riferimento all'assenza di focolai infettivi nei paesi di partenza degli scafi ed alla notevole durata complessiva dei viaggi dai paesi di provenienza dei soggetti), rendono estremamente improbabile l'eventualità di casi di febbri emorragiche virali in soggetti approdati sul tenitorio nazionale e comunque giunti ad imbarcarsi sugli scafi, anche nel caso di migranti provenienti da aree in cui siano stati segnalati focolai della malattia. In relazione alle esigenze di tutela della salute degli operatori della Polizia di Frontiera in servizio presso scali aeroportuali internazionali, sebbene la rapidità degli spostamenti aerei non possa in assoluto escludere la possibilità di arrivo di soggetti affetti dall'infezione, la circoscrizione dei focolai nei paesi di endemia e la mancata segnalazione ad oggi di casi al di fuori di tali aree non sembrano suggerire la necessità di adozione di specifiche misure di protezione.

In ogni caso, la suddetta Direzione Centrale, in stretto contatto con il Ministero della Salute, ha assicurato che continuerà a monitorare l'andamento epidemiologico della malattia e fornirà, all'occorrenza, indicazioni specifiche sui comportamenti da seguire per garantire la massima tutela degli operatori impiegati in servizi potenzialmente a rischio

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Nella sezione news del nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche

competenze nell'elaborazione delle informazioni.

Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.



Reparti volo: rischi esposizione amianto.



Riportiamo il testo della circolare Circolare n. 850 A.12-1713 del 7 maggio 2014, integralmente visionabile sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

"Come è noto, recentemente si è venuti a conoscenza, a seguito di comunicazioni della Agusta Westland nonché di inchieste giudiziarie che hanno avuto ampio risalto presso gli organi di stampa, della presenza di componentistiche contenenti amianto in alcune parti meccaniche degli elicotteri in dotazione ai Reparti Volo della Polizia di Stato nonché ad altre Forze Armate e di Polizia.

Tali materiali sarebbero stati presenti in alcuni tipi di guarnizioni, nelle pastiglie dei freni del rotore ed in altre parti di alcuni dei velivoli, con possibile rischio da esposizione per quanti hanno eseguito le operazioni di manutenzione su questi elementi.

L'attuale legislazione, contenuta nel Titolo IX del DLgs 81/08, all'articolo 254, prevede, per i lavoratori, che il valore limite di esposizione per l'amianto sia di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, analogo valore era previsto dalla precedente normativa.

Dalle indagini ambientali effettuate presso i Reparti Volo, anche negli anni precedenti, di recente portate a conoscenza di questa Direzione, tale limite non risulta sia mai stato superato nei luoghi di lavoro. Inoltre, i dati ottenuti risultano essere ampiamente contenuti, in un ordine di grandezza, al di sotto dei limiti previsti per la restituzione dei locali di civile abitazione dopo interventi di rimozione/bonifica di materiali contenenti amianto.

Tanto premesso, pur in presenza di esposizioni scarsamente rilevanti e considerato che non può escludersi, almeno per il passato, che taluni operatori della Polizia di Stato dei Reparti Volo, non a conoscenza del rischio, possano essere stati esposti a livelli superiori di fibre di amianto, rispetto ai limiti sopraindicati, si ritiene, di dover promuovere, nei confronti del predetto personale, un programma di medicina preventiva secondo i criteri di seguito indicati:

- 1. Competenze degli Uffici sanitari. Alla attuazione del programma di cui alla presente nota provvederanno gli Uffici Sanitari della Polizia di Stato, nella figura del "medico competente" designato per ciascun Reparto Volo; per il personale trasferito ad altri enti o reparti della Polizia di Stato provvederanno i relativi Uffici Sanitari di riferimento; per il personale non più in servizio (in quiescenza, transitato ad altro impiego, ecc.) provvederanno gli Uffici Sanitari provinciali della Questura ove tale personale risiede. Il medico competente provvederà, per il tramite della direzione del Reparto Volo, che ne fornirà i nominativi, ad invitare a visita il personale individuato secondo le modalità di cui al successivo punto 3, e assicurerà gli adempimenti di cui ai punti 4. e 5.
- 2. Competenze dei Reparti Volo. Il dirigente di ciascun Reparto Volo provvederà a compilare, per ogni dipendente, sulla base dei dati di cui dispone, la Scheda Valutativa della Attività Svolta (allegato I), e ad inviare tale documentazione al medico competente (la scheda dovrà essere compilata anche per il personale trasferito ad altro ufficio e per il personale non più in servizio nella Polizia di Stato); provvederà inoltre ad assicurare l'invio a visita del personale nelle date concordate con il medico competente stesso.
- 3. Personale da inserire nel programma di medicina preventiva. Dovrà essere inserito prioritariamente nel presente programma e quindi invitato a visita il personale il quale, sulla base della Scheda Valutativa (allegato 1), risulti essere stato esposto al rischio sia pur occasionalmente; potrà essere inserito, inoltre, il personale che, pur non ricorrendo la predetta circostanza, ne faccia espressa richiesta segnalando condizioni di esposizione non note alla direzione del Reparto (es.: interventi di manutenzione con potenziale esposizione non documentati perché svolti in anni precedenti o perché non espressamente previsti dalle funzioni proprie della qualifica posseduta e/o del profilo di appartenenza).



4. Protocollo di medicina preventiva.

- 4.1 Cartella sanitaria. Il medico competente, presa visione della Scheda Valutativa, dovrà compilare una cartella sanitaria individuale secondo il modello di cui all'allegato 2 Nella cartella dovranno essere riportati: a) la dichiarazione di consenso, in quanto la adesione al presente programma è da intendersi su base volontaria; b) la anamnesi personale fisiologica; c) la anamnesi lavorativa con particolare riguardo alle attività svolte che possano aver comportato la esposizione a fibre di amianto; d) la sussistenza di abitudini voluttuarie che abbiano incidenza sull'apparato respiratorio (tabagismo); e) la anamnesi patologica remota e prossima con sintomatologia indicativa di affezioni morbose ipersecrezione bronchiale, dispnea, ecc.); f) le risultanze della visita medica; particolare riguardo ad eventuale dell'apparato respiratorio (tosse, g) l'esito degli esami strumentali di cui al punto 4.2 e di quelli eventualmente prodotti dal dipendente.
- 4.2 Esami specialistici e strumentali. A tutto il personale che, dalla scheda valutativa e/o dell'ananmesi lavorativa, sia risultato potenzialmente esposto ad amianto, dovrà essere proposta la esecuzione dell'esame della funzionalità respiratoria con determinazione della DLCO. In relazione alle risultanze degli accertamenti espletati, secondo le valutazioni del medico competente, potrà essere ravvisata anche la indicazione a) altri esami di imaging (HRTC, TAC Spirale); b) consulenza specialistica bronco pneumologica.
- 4.3 Counselling antifumo In occasione della visita medica dovrà essere effettuato un breve counselling per la disassuefazione al fumo nei confronti dei soggetti fumatori. A tal proposito può essere utilizzato il materiale presente sul sito del! 'Istituto Superiore di Sanità ali 'indirizzo http://www.iss.it/fumo/.
- 4.4 Provvedimenti medico-legali Essendo tali visite effettuate nei riguardi di soggetti non più esposti ad amianto, le stesse debbono essere considerate esclusivamente sotto il profilo preventivo e, pertanto, non debbono essere seguite da alcun provvedimento medico legale di idoneità al servizio, ovvero di idoneità specifica alla mansione, tranne che dalle risultanze delle stesse non emergano condizioni patologiche che richiedano una revisione del giudizio di idoneità. Si rammenta, inoltre, che la maggior parte del personale interessato è già sottoposto a valutazione periodica dell'idoneità da parte degli organi medico-legali preposti.
- 5. Programmazione dei controlli. Il protocollo indicato ai precedenti punti 4.1 e 4.2 dovrà avere, di massima, periodicità triennale, sempre su base volontaria, con esclusione dei casi che possano richiedere scadenze più brevi secondo le valutazioni del medico competente (es.: controllo della funzionalità respiratoria in presenza di alterazioni disventilatorie, presenza di quadri clinici ascrivibili a BPCO, reperto di placche pleuriche agli esami di imaging, ecc.).
- 6. Oneri. Tutti gli esami di cui al presente protocollo possono essere eseguiti senza necessità di preventiva autorizzazione alla spesa che sarà imputata al capitolo di bilancio 2624 del Servizio Trattamento Economico del Personale e Spese Varie, secondo le consuete modalità.
- 7. Altri adempimenti. Le cartelle sanitarie, complete dell'esito degli esami eseguiti, dovranno essere inviate in copia ali 'Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, che svolge altresì le funzioni di struttura referente. per eventuali informazioni o chiarimenti riguardanti il presente programma.



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocas S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato 'informazioni Europee di Base sul Credito al Consumatori' disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocas S.p.A. a richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la sipulat" del contratto per la valtazione del contrenute. Per la distribuzioni di prodotti di finanziamento, Eurocas S.p.A si avvale anche di di agenti in attività finanziaria disciscati sul territorio Nazionale. Per uteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A, el collocamento di alconi prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamente Persetti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediationi di atte banche de intermediati finanziari (Family-Cediti\u00e4). S.p.A, Futuro S.p.A, futinifi S.p.A, Fides S.p.a, questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione del requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

